

*Risposta*

*INTERPELLANZA di Fabrizio Totti del 24 settembre 2019  
"Impianti di telefonia mobile"*

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali,  
Collegli, Organi della stampa e gentile pubblico,

Con la sua interpellanza del 24.09.2019 il consigliere comunale Fabrizio Totti interpella il Municipio nel merito delle regolamentazioni pianificatorie relative alle autorizzazioni per la posa di antenne per la telefonia mobile sul nostro territorio. Un tema che il Municipio intende affrontare seriamente e dotandosi dei dovuti strumenti nell'ambito della revisione pianificatoria in corso per rispondere al meglio alle legittime preoccupazioni della cittadinanza, che sono pure quelle del vostro esecutivo.

Come evidenziato da Totti il nostro PR non contiene ancora normative e disposizioni che regolamentino la posa di antenne sul nostro territorio. Questo non significa, vista l'evoluzione tecnologica in corso e le mutate esigenze nel campo della telefonia mobile, ma anche della trasmissione dati, che non vi sia l'opportunità o forse meglio la necessità di inserire nel nuovo RE del nuovo PR una specifica zona di pianificazione per le antenne di telefonia mobile. Visti i tempi di gestazione necessari per l'adozione di un nuovo PR, con il nostro pianificatore valuteremo anche l'opportunità, come fatto in altri comuni di inserire già delle regolamentazioni in tal senso nel PR in vigore.

Non mi esprimo sull'innocuità o meno della nuova tecnologia 5G in relazione alle tecnologie di telefonia mobile in servizio di vecchia generazione perché non dispongo delle sufficienti conoscenze e competenze. Sta di fatto che attorno al tema del 5G c'è molto interesse e fermento.

Penso comunque che sulla nuova offerta di tecnologia della comunicazione 5G, manchi un'informazione di base corretta e sovente anche la classe politica confonde ed alimenta paure creando comprensibilmente parecchio disagio psicologico nella popolazione sensibile e attenta al nuovo. Soprattutto quando questo non è visibile o percepibile come le onde elettromagnetiche per telecomunicazioni.

Sul fatto che sia un dovere, e aggiungo un compito delle autorità comunali vigilare sulla salute ed il benessere dei propri cittadini, mi preme ricordare che questo Municipio ha dato dimostrazione di essere molto attento e vigile alla tutela della salute ma anche degli interessi della propria cittadinanza. Sono proprio queste le motivazioni principali che stanno alla base di alcune opposizioni tutt'ora pendenti su progetti delle FFS (CMI, ZEB, OFFS). Tra le principali rivendicazioni vi sono appunto questioni legate ad aspetti ambientali e disagi alla popolazione residente.

Potrei citarne altri come gli interventi di premunizione e messa in sicurezza del territorio (argini Brenno, Camera di ritenuta al Vallone, gli ultimi interventi di messa in sicurezza a Loderio, ecc....).

## Risposte alle 7 domande e dell'interpellante:

1. non ritiene il Municipio che le antenne posate attualmente in pieno centro abitativo siano da ritenere problematiche in riferimento a quanto consigliato e raccomandato dalle linee guida?

R.: Le linee guida cantonali sono state emanate nel 2016. L'unica autorizzazione che il Municipio ha emesso susseguentemente è l'aggiornamento di un'antenna Swisscom già presente in zona industriale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che dovesse essere data una risposta alle domande e al disagio espresso dalla popolazione. Pertanto, sulla base della delega legislativa di cui all'art. 23 cpv. 2 Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1), l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile.

I motivi sono legati all'interesse pubblico costituito dall'esigenza di tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione, spesso pregiudicate dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile.

La norma considera inoltre l'interesse pubblico a prescrizioni relative alle modalità costruttive di tali impianti, al fine di garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.

I Comuni sono quindi tenuti ad occuparsi del tema secondo le finalità enunciate dalla norma e, nel caso specifico, a provvedere in sede di regolamento edilizio (PR) ad un opportuno disciplinamento degli impianti di telefonia mobile, avuto riguardo alla concreta situazione del loro territorio e ai limiti d'intervento descritti dalla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale.

È tuttavia facoltà del Comune adottare altre soluzioni, purché compatibili con il diritto federale (si veda a questo proposito il documento Telefonia mobile: Guida per i Comuni e Città, edito da Ufficio federale dell'ambiente, delle comunicazioni, dello sviluppo territoriale, Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, Unione delle città svizzere e Associazione dei Comuni Svizzeri. (Berna 2010, [www.ambiente-svizzera.ch/vd-1013-i](http://www.ambiente-svizzera.ch/vd-1013-i)).

Quest'obbligo deve essere adempiuto dai Comuni al più tardi entro 10 anni (art. 117 cpv. 1 RLst). Si tratta di un termine ampio, che consente di acquisire esperienze e di svolgere le necessarie procedure pianificatorie, eventualmente insieme ad altre varianti o se del caso nel contesto della revisione del piano regolatore

Con la modifica Legislativa del 21 gennaio 2015, il Consiglio di Stato aveva adottato un disciplinamento transitorio (art. 117 cpv. 2 RLst.), che avrebbe consentito di salvaguardare la pianificazione e di gestire adeguatamente nel frattempo le domande di costruzione, in maniera congruente con il diritto federale; al contempo avrebbe rappresentato una risposta pratica e immediata alle esigenze della popolazione in termini di tutela dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile.

L'intenzione del Consiglio di Stato era di supportare i Comuni, sgravandoli dall'incombenza di dover disporre essi stessi le necessarie misure cautelari.

Tuttavia, gli operatori di telefonia mobile hanno impugnato tale norma transitoria, invocando l'autonomia comunale. Il Tribunale federale ha quindi annullato il disciplinamento transitorio costituito dall'art. 117 cpv. 2, 3 e 4 RLst, ritenendo che il Consiglio di Stato non disponesse della facoltà di sostituirsi a questa incombenza comunale.

Di conseguenza, il Municipio ha il compito di adottare le necessarie misure di salvaguardia della pianificazione. Si tratta, di fatto, di evitare che l'obbligo di pianificare di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst sia disatteso dal rilascio previo di licenze edilizie. A tale scopo entrano in considerazione la zona di pianificazione (art. 57 ss. Lst), la decisione sospensiva (art. 62 Lst) e il blocco edilizio (art. 63 Lst). Si tratta di provvedimenti conservativi volti a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.

2. Ha intenzione il municipio di dotarsi al più presto di uno strumento di piano regolatore che disciplini il corretto posizionamento di queste infrastrutture sul territorio?

R.: Sì, nella misura in cui verrà inserita un'apposita zona di pianificazione nel nuovo RE del PR, che attualmente sta seguendo la procedura di revisione generale.

Visti i tempi lunghi che una revisione di PR comporta, considerato inoltre che i tempi previsti dal DT per la revisione generale di PR, stimati in 5 anni sono estremamente ottimistici (basti pensare al nostro PI il cui preavviso doveva giungerci entro marzo 2019...) il Municipio valuterà la possibilità di introdurre nelle NAPR attualmente in vigore degli articoli che disciplinino la posa di antenne per la telefonia mobile sul nostro territorio nel periodo transitorio che accompagnerà la revisione del PR. La procedura necessaria è una variante ordinaria di PR (esame preliminare, informazione pubblica, adozione CC pubblicazione e approvazione CDS) in quanto una variante di poco conto non è ammessa poiché non riguarda un numero limitato di persone.

Teniamo comunque presente che si tratta di disciplinare l'ubicazione secondo un modello a cascata coerente con quanto proposto dalla direttiva cantonale in materia, e quindi prioritariamente in zone lavorative per tutelare le zone abitative, le aree dove soggiornano persone particolarmente sensibili (scuole, Case anziani, ospedali) i beni e i paesaggi protetti. Per quanto attiene invece le normative relative alle radiazioni, si dovrà giocoforza far riferimento alle normative federali, in quanto sappiamo che la tecnologia avanza e cambia con tempi ben inferiori a quelli di una revisione di PR (15 anni).

Il disciplinamento comunale dovrà consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione. Esso non deve quindi condurre al divieto di posare antenne (ciò che sarebbe peraltro contrario alla legislazione sulle telecomunicazioni e, in particolare, all'interesse ad una rete di telecomunicazione mobile di buona qualità e ad una concorrenza efficace in tale ambito), ma alla loro approvazione in ubicazioni scelte per quanto possibile secondo un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti di telefonia nelle ubicazioni percepite come meno sensibili alla popolazione. In tal senso, è possibile proporre la seguente norma tipo:

1. Le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:
  - I. zone per il lavoro;
  - II. zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
  - III. zone per l'abitazione nelle quali sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi;
  - IV. zone per il tempo libero;
  - V. zone destinate esclusivamente all'abitazione a carattere intensivo (alta densità);
  - VI. priorità: nuclei;
2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
3. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
4. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
5. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

3. Ha eventualmente e intenzione il municipio di appoggiarsi o dare incarico a specialisti la definizione delle zone del territorio atte a ospitare tali impianti, come già fatto per esempio da altri comuni ticinesi ?

R.: Più che opporsi, non concedere l'autorizzazione alla posa delle antenne qualora non ci fossero le premesse per rilasciare la licenza. In ogni caso il Municipio darà incarico al Pianificatore di inserire nel nuovo PR il disciplinamento per la posa delle antenne di telefonia mobile.

Si valuterà inoltre la possibilità di disciplinare la posa delle antenne già nell'attuale PR in vigore come avvenuto in altri comuni (p.es. Bellinzona<sup>1</sup>).

Nel caso di domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente in zone sensibili del nostro Comune, sarà più che opportuno richiedere l'accompagnamento di una perizia di un esperto esterno che ne valuti l'inserimento

4. Ha la volontà il municipio se del caso di esigere dagli operatori l'eventuale spostamento di antenne ritenute non conformi, non idonee in base al loro collocamento senza lasciarsi influenzare dalle pressioni che sicuramente eserciteranno le compagnie telefoniche ?

R.: Se dovessimo riscontrare delle non conformità, certamente!

---

<sup>1</sup> [https://www.bellinzona.ch/downdoc.php?id\\_doc=31690&lng=1&rif=f7355be811](https://www.bellinzona.ch/downdoc.php?id_doc=31690&lng=1&rif=f7355be811)

5. Dato che il termine di scadenza per l'attuazione del piano regolatore da parte del è del 2025, cosa capita nel frattempo se dovessero giungere domande di costruzione per la posa o il rinnovo di antenne di telefonia mobile in zona edificabile? Con che criteri il municipio ne dislocherebbe l'ubicazione?

R.: Per il momento sono tutelate con l'art 41, unicamente le zone di protezione del paesaggio. Il Municipio si riserva di non rilasciare licenze edilizie qualora gli operatori inoltrino delle Domande di Costruzione non conformi a quanto sono le possibilità pianificatorie descritte in precedenza e di concordare con quest'ultimi dei luoghi idonei.

6. Può il municipio ritardare la posa degli impianti, e se del caso lo potesse fare, ha intenzione il municipio di attendere l'entrata in vigore del piano regolatore in materia?

R.: vedi risposta p.to 5

7. Cosa dovrebbe pensare un cittadino, la cittadinanza, se il municipio rilasciasse autorizzazioni senza che prima venisse implementato la modifica di PR, di cui appunto la cittadinanza potrebbe anche ricorrere in caso di disaccordo? Si troverebbe con i buoi fuori dalla stalla senza più alcuna possibilità di farli rientrare?

R.: Il cittadino, dimostrato l'interesse legittimo ha facoltà di opporsi anche alla pubblicazione di domande di costruzione per antenne di telefonia mobile e non attendere la modifica di PR. Il diritto di opposizione per le antenne di telefonia mobile è calcolato sulla base di una formula il cui risultato si estende anche fino a distanze di 500-800 m lineari.

Per concludere posso anticipare che per tutelare la qualità e l'attrattività del nostro Comune, in particolare per le zone destinate all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale con una particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, inseriremo delle normative pianificatorie che ci doteranno degli strumenti necessari per coordinare al meglio la posa di antenne per telefonia mobile. Posso facilmente immaginarmi che per la telefonia mobile finalizzata a coprire l'intero territorio comunale o ampie porzioni di esso vengano ubicate nelle zone dove sono ammessi contenuti con ripercussioni simili a quelle delle zone di lavoro (AR, AR-IN, ZI). Nelle altre zone dovranno limitarsi a servire la copertura di quartiere.

Grazie!

**OT**

Biasca, 7 ottobre 2019